

**Pubblicato il 05/06/2018**

**Sent. n. 701/2018 REG.PROV.COLL.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2017, proposto da:

EMANUELE ZANDA, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Gaidano ed Elia Dogliani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Gaidano in Torino, via Assietta 7;

contro

COMUNE DI SETTIMO TORINESE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Santilli e Paola Campion, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Santilli in Torino, via G.B. Vico 10; nei confronti

BRUMAN S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Katia Albanese e Danilo Pastore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Katia Albanese in Torino, via Foresto 2 Bis;

ARTMIX IMMOBILIARE S.R.L., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- a) del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Settimo Torinese, n. 9260/2017, registrato in data 03.11.2017 al n. 1560;

- b) del permesso di costruire, rilasciato da Comune di Settimo Torinese, n. 9245/2017, registrato in data 03.11.2017 al n. 1561;

- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi: la Convenzione Urbanistica, in data 17.12.2013, atto Notaio Ganelli, Rep. 28224/18778 e successive varianti, relative al PEC ricadente in zona normativa "Ha47" del PRGC vigente (SUE 156), in cui ricade l'intervento oggetto dei permessi, di cui ai precedenti punti (a e b); la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Settimo Torinese n. 61 del 9.3.2017; la Deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Torinese n. 81 del 21.12.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Torinese e di Bruman S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 2017 e depositato il giorno successivo, il sig. Zanda Emanuele, premesso di essere residente, a far data dall'anno 2004, nel Comune di Settimo Torinese,

in via Milano n. 85, in un immobile che si trova a circa 180 metri di distanza, in linea d'aria, dalle aree contrassegnate in Catasto al Foglio 23, mappali nn. 505 e 577, ha impugnato i permessi di costruire nn. 9260/2017 e 9245/2017 rilasciati dal Comune di Settimo Torinese in data 3 novembre 2017 rispettivamente alle società Artmix Immobiliare s.r.l. e Bruman s.r.l. per l'edificazione di due nuove costruzioni residenziali in via Lodi, sui predetti mappali n. 505 (Artmix) e 577 (Bruman).

Unitamente ai permessi di costruire, il ricorrente ha impugnato, quale atto presupposto, la convenzione urbanistica del 17 dicembre 2013 con le "successive varianti" relative al PEC ricadente in zona normativa "Ha47" del PRGC vigente, zona in cui ricadono gli interventi edificatori assentiti.

1.1. Attraverso un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che l'area interessata dagli interventi assentiti si troverebbe a distanza di circa 100 metri dal confine del cimitero comunale, in violazione della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del R.D. 1265/1934, dall'art. 28 della L. n. 166/2002 e dall'art. 27 della L.R. n. 56/1977, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

1.2. Ha esposto il ricorrente che in anni passati il Comune di Settimo Torinese aveva ridotto la fascia di rispetto cimiteriale prima a 150 metri (con delibera di giunta n. 59-9372 del 7 ottobre 1991), e poi a 100 metri (con delibera di consiglio n. 65 del 19 luglio 2002); questa progressiva riduzione della fascia di inedificabilità ha consentito la costruzione, nell'area ricompresa tra i 100 e i 200 metri dal confine del cimitero comunale, di numerosi immobili; in seguito, la stessa amministrazione comunale, avendo riscontrato la non conformità del PRGC vigente al disposto dell'art. 27 della L.R. n. 56/1977 (che ha fissato la fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri), ha avviato un procedimento per l'approvazione di una variante parziale (n. 34) al PRGC al fine di conformare lo strumento urbanistico alla misura legale della fascia di rispetto cimiteriale; tuttavia, con delibera n. 61 del 9 marzo 2017, la giunta comunale di Settimo ha stabilito di revocare il predetto procedimento, demandando l'adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale in sede di approvazione della Variante di Revisione Generale del PRGC già avviata dall'amministrazione con delibera del consiglio comunale n. 96 del 22 giugno 2015.

1.3. Il ricorrente ha quindi impugnato anche quest'ultima deliberazione, lamentando l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione, la quale ha rilasciato i permessi di costruire per l'edificazione a distanza inferiore a quella legale di 200 metri dal perimetro del cimitero, pur avendo manifestato in precedenza la volontà di adeguare la propria strumentazione urbanistica alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dalla legislazione statale e regionale. Ha impugnato pure la delibera del consiglio comunale di Settimo Torinese n. 81 del 18 dicembre 2017, con cui è stata approvata la terza revisione al Piano Regolatore Cimiteriale, nella parte in cui è stata confermata in via transitoria l'attuale fascia di rispetto cimiteriale di 100 metri in attesa dell'approvazione della Variante di Revisione Generale del PRGC.

2. Con decreto presidenziale n. 563/2017 del 29 dicembre 2017 è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche presentata dal ricorrente, e per l'effetto è stata sospesa l'esecuzione dei permessi di costruire al fine di inibire l'ulteriore corso dei lavori - appena iniziati - fino alla trattazione collegiale della domanda cautelare.

3. Il Comune di Settimo Torinese si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria difensiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso sotto plurimi profili, in particolare: per omessa (e comunque tardiva) impugnazione del PEC presupposto; per carenza di un interesse concreto del ricorrente all'annullamento degli atti impugnati; per mancata notificazione del ricorso alla Regione Piemonte, in qualità di litisconsorte necessario in relazione alle contestazioni concernenti la localizzazione degli interventi edificatori; l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera della giunta comunale n. 61/2017 e della delibera di consiglio comunale n. 81/2017 per mancanza di censure specifiche avverso tali provvedimenti e per carenza di interesse; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con articolate deduzioni.

4. Si è costituita la società controinteressata Bruman s.r.l., anch'essa svolgendo plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso, in particolare: per irregolarità relative alla firma digitale del ricorso e alla

procura alle liti; per mancata notifica del ricorso alla Regione Piemonte; per mancata impugnazione degli atti di pianificazione presupposti, quali il piano regolatore generale con le successive varianti e il piano esecutivo convenzionato; per assenza del requisito della *vicinitas*; in subordine, nel merito, rilevando l'infondatezza del ricorso e invocandone il rigetto.

5. Non si è costituita l'altra parte controinteressata Artmix s.r.l., ritualmente intimata con atto notificato via PEC in data 28 dicembre 2018.

6. Con ordinanza n. 50/18 del 1 febbraio 2018, la Sezione, riservato al merito l'esame delle eccezioni preliminari formulate dalle difese dell'amministrazione e della parte controinteressata, ha accolto la domanda cautelare al solo fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi in vista della decisione di merito, fissando a breve, per il 22 maggio 2018, l'udienza pubblica di discussione.

7. In prossimità di quest'ultima, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.

8. All'udienza pubblica del 22 maggio 2018, la causa è stata assunta in decisione.

9. Ciò posto, è fondata e assorbente l'eccezione preliminare, formulata dalle difese del Comune e di Bruman, di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti di pianificazione generale ed esecutiva.

9.1. Il ricorrente contesta, in sostanza, la localizzazione degli interventi edilizi assentiti con i permessi di costruire impugnati, lamentando la violazione della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dalla normativa statale e regionale di riferimento, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. Tale localizzazione, tuttavia, oltre ad essere rispettosa della fascia di rispetto cimiteriale "ridotta" di 100 metri stabilita dall'amministrazione comunale con provvedimenti di carattere generale, soprattutto non è stata stabilita con i permessi di costruire impugnati dal ricorrente, ma con il Piano Esecutivo Convenzionato approvato dal Comune di Settimo Torinese con delibera di giunta n. 184 del 10 dicembre 2013, a cui ha fatto seguito la stipula della convenzione attuativa in data 17 dicembre 2013.

9.2. Il Piano Esecutivo Convenzionato dava attuazione, a sua volta, alle previsioni del PRGC del Comune di Settimo, approvato con DGR n. 59-9372 del 7 ottobre 1991 e s.m.i., il quale prevede un intervento di tipo residenziale da realizzarsi in via Lodi, in zona normativa "Ha47", in prossimità del cimitero, previa formazione di un piano esecutivo convenzionato ex art. 43 L.R. n. 56/77 (docc. 8c e 9 Comune): si tratta dell'area di cui discute nel presente giudizio.

9.3. In attuazione del PEC e della relativa convenzione, il Comune di Settimo Torinese, a far data dal 2014, ha già rilasciato 6 permessi di costruire per la realizzazione di altrettanti edifici residenziali, che allo stato risultano ultimati ed esistenti. I due permessi di costruire impugnati nel presente giudizio attengono a due ulteriori sub-lotti del medesimo PEC, in gran parte già attuato (e attuato, si può aggiungere, senza alcuna contestazione da parte del ricorrente, che pure risiedeva già da diversi anni nell'attuale abitazione di via Milano n. 85).

9.4. Secondo principi generali, il termine per l'impugnazione degli strumenti attuativi da parte di soggetti terzi, in quanto non direttamente contemplati in essi, decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della detta delibera di approvazione (C.d.S., IV, 13 aprile 2005, n. 1696; TAR Piemonte, I, 19 aprile 2006, n. 1873 e 6 luglio 2005, n. 2438; TAR Puglia, Lecce, I, 8 settembre 2005, n. 4177).

Analoghi principi valgono per il Piano Regolatore Generale (nel caso di specie approvato nel 1991), in relazione al quale la Sezione ha ribadito di recente il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui "Nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell'art. 124 del TUEL, approvato con d.P.R. n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni" (TAR Piemonte,

II, n. 1223 del 15 novembre 2017; in senso conforme, di recente, Consiglio di Stato sez. VI 13 febbraio 2017 n. 622; T.A.R. Napoli sez. II 07 luglio 2017 n. 3659).

9.5. Nel caso di specie, la delibera di giunta n. 184 del 10 dicembre 2013 di approvazione del PEC di via Lodi è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Settimo Torinese dall'11 al 26 dicembre 2016; analogamente, due successive varianti del PEC nn. 81/2014 e 34/2016 sono state pubblicate nella stessa forma rispettivamente dall'8 al 23 maggio 2014 e dal 15 febbraio al 4 marzo 2016 (doc. 19 Comune).

Il ricorrente non ha impugnato tali provvedimenti, né ha impugnato le previsioni dello strumento urbanistico generale nelle parti qui di interesse. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di atti generali presupposti, rispetto ai quali i permessi di costruire rilasciati alle società Bruman s.r.l. e Artmix s.r.l. hanno assunto carattere meramente consequenziale e vincolato.

Parimenti inammissibile è l'impugnazione della convenzione urbanistica attuativa del PEC del 17 dicembre 2013, stante la mancata impugnazione del PEC presupposto.

Da ultimo, e per l'effetto, va dichiarata inammissibile anche l'impugnazione della delibera della giunta comunale n. 61/2017 e della delibera di consiglio comunale n. 81 del 21.12.2017 concernenti il procedimento di rideterminazione della fascia di rispetto cimiteriale in attuazione delle previsioni della L.R. n. 3 del 25 marzo 2013. Un ipotetico annullamento di tali provvedimenti, infatti, non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente, dal momento che rimarrebbero comunque in vita i due permessi di costruire rilasciati alle società controinteressate, rispetto ai quali il ricorrente ha proposto censure inammissibili, per le ragioni anzidette.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi precisati in motivazione.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Settimo Torinese e alla società Bruman s.r.l. le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

L'ESTENSORE

Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO